



diritto & religioni

Semestrale
Anno IX - n. 2-2014
luglio-dicembre

ISSN 1970-5301

18



LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE

Diritto e Religioni

Semestrale
Anno IX - n. 2-2014
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fucillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli, R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
A. Bettetini, G. Lo Castro
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,
A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli
G.J. Kaczyński, M. Pascali
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefani
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali
S. Testa Bappenheim
V. Maiello
A. Guarino

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fucillo - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

Ancora sulla “questione della proprietà ecclesiastica”: il caso della chiesa di San Silvestro in Troina

ANDREA BETTETINI

1. *Il quesito*

La chiesa di San Silvestro in Troina (Enna, diocesi di Nicosia) fu edificata sul sito dove fu trovato il corpo di San Silvestro nel XIV secolo. Oggi, dopo un lungo travaglio di cui si darà conto in questo scritto, essa insiste ancora nel medesimo luogo; tuttavia è incerto chi sia il soggetto proprietario di quella che fu una “regia ecclesia”¹ (nella scheda di censimento del bene conservata presso la C.E.I., alla voce “Localizzazione Catastale”, essa risulta ufficialmente come “Edificio da accatastare”², e chiesa sussidiaria della parrocchiale di Maria Santissima del Carmelo).

2. *Il quadro normativo relativo al quesito. La proprietà dell’edificio ecclesiale*

Un edificio di culto può appartenere a un ente ecclesiastico (diocesi, parrocchia, ente chiesa, capitolo, istituto di vita consacrata, confraternita, seminario o altro ente); a un ente pubblico (come il Fondo edifici di culto, o un Comune); a una persona giuridica privata; o a una persona fisica.

Nel caso in cui il soggetto proprietario della chiesa sia diverso dalla comunità di fedeli che ne ha l’uso e vi celebra la liturgia, il che si verifica quando il proprietario è una persona fisica o un ente non ecclesiastico, è conveniente

¹ Sull’arco trionfale della navata centrale si legge:
REGIAM. BASILICAM. QUAM. DIVO. SILVESTRO.
PUBBLICA PIETAS. ERĒXIT.
TEMPORIS. VETUSTATE. COLLAPSAM.
FERDINANDI. IV. PII. FEL. AUG.
MUNIFICENTIA. RESTAURAVIT. A. D. MDCCCV

² <http://www.chieseitaliane.chiesacattolica.it/chieseitaliane/schedaca.jsp?sercd=16423>.

che le parti stipulino una convenzione per la concessione in uso dell'edificio di culto che ne determina le condizioni³. Se infatti da un lato il proprietario non può sottrarre l'edificio alla destinazione di culto, a norma dell'art. 831 c.c.; d'altro lato, spetta all'autorità ecclesiastica la regolamentazione dell'esercizio e della cura del culto, sì da non essere ipotizzabile che il proprietario dell'edificio abbia la responsabilità del culto⁴.

Nell'ordinamento canonico precedente al codice di diritto canonico del 1983, tutte le chiese legittimamente dedicate al culto divino tramite consacrazione o benedizione erano persone morali per disposizione stessa del diritto. La chiesa cioè diveniva persona giuridica canonica con il solo rito della dedicazione, senza necessità di un formale decreto⁵. La nuova normativa canonica prevede invece che le nuove chiese siano persone giuridiche pubbliche se erette come tali mediante decreto dell'autorità ecclesiastica. Vi sono chiese che hanno come funzione pastorale prevalente la celebrazione della liturgia da parte di una parrocchia o altra persona giuridica pubblica. Tali chiese si dicono annesse a una persona giuridica⁶. Altre chiese invece, denominate rettorie (can. 556), sono destinate al culto pubblico per i fedeli di tutta la diocesi. La loro finalità pastorale specifica è determinata dal Vescovo, e può anche ricomprendere funzioni sostanzialmente parrocchiali⁷. Le rettorie debbono essere erette in persona giuridica canonica pubblica⁸.

L'art. 11 della l. 222 del 1985 stabilisce che le chiese annesse ad altra persona giuridica che sia riconosciuta come ente ecclesiastico non possono in futuro essere riconosciute civilmente. Specificamente, con l'acquisto da parte dell'ente parrocchia della personalità giuridica a norma dell'art. 29 della l. 222 del 1985, si è estinta⁹, se esistente, la personalità giuridica della chiesa parrocchiale, e il suo patrimonio è stato trasferito alla parrocchia, che

³ Cfr. C.E.I., *Istruzione in materia amministrativa* 2005, par. 125, comma 2.

⁴ Cfr. VENERANDO MARANO, *La proprietà, in Gli edifici di culto tra Stato e confessioni religiose*, a cura di DANIELE PERSANO, Vita e Pensiero, Milano, 2008, pp. 37-56.

⁵ Can. 99 CIC 17. Ma si vedano anche can. 471; 485; 1183, § 1; 1298, § 1; 1535-1536. In tema, TOMMASO MAURO, *La personalità giuridica degli enti ecclesiastici*, Città del Vaticano 1945, p. 69; HENRI WAGNON, *Églises*, in *Dictionnaire de droit canonique*, t. V, Paris 1953, col. 171-211 (192-196 in partic.).

⁶ Si Cfr. altresì Conferenza Episcopale Italiana. Comitato per gli enti e i beni ecclesiastici e per la promozione del sostegno economico alla Chiesa Cattolica, *Risposta al quesito circa la nozione giuridica di chiesa nell'ordinamento canonico* dell'8 giugno 1998 (in *Quaderni di diritto e politica ecclesiastica* 1999, p. 494-496), ai sensi della quale "l'ente chiesa può essere eretto anche quand'esso non abbia il diritto di proprietà sull'edificio sacro; mentre appare ovvio che lo stesso ente non può esistere senza che si dia in ogni caso, come substrato, un edificio dedicato al culto secondo le norme liturgiche".

⁷ Can. 558 e 560.

⁸ Si veda anche C.E.I., *Istruzione in materia amministrativa* 2005, par. 134.

⁹ A mente dell'art. 30 L. 222 del 1985.

succede all'ente estinto in tutti i rapporti attivi passivi. Quanto detto per la parrocchia vale per l'estinzione di chiese cattedrali e il trasferimento dei loro patrimoni alle rispettive diocesi, qualora l'autorità ecclesiastica abbia adottato i relativi provvedimenti canonici¹⁰. Pertanto, la chiesa cattedrale che non ha personalità giuridica è da considerare annessa all'ente diocesi, ed è retta e amministrata personalmente dal Vescovo diocesano. La chiesa cattedrale con personalità giuridica propria è invece un ente a sé stante, con propria amministrazione distinta da quella di altre persone giuridiche (es. diocesi, capitolo, parrocchia), e può essere retta e amministrata dal capitolo cattedrale, da un rettore, dal Vescovo diocesano¹¹.

Le altre chiese non annesse a un altro ente ecclesiastico possono essere riconosciute come enti ecclesiastici se aperte al culto pubblico, e purché siano fornite dei mezzi sufficienti per la manutenzione e l'officiatura, come richiede la loro natura di enti essenzialmente fondazionali.

L'art. 11 della L. 222 del 1985 ha contribuito a eliminare ogni dubbio che poteva suscitare l'interpretazione dell'art. 29, lett. *a* del Concordato dell'11 febbraio 1929. Infatti questo prevedeva che potessero essere riconosciute come enti ecclesiastici, oltre alle chiese che non furono private della personalità dalle leggi eversive risorgimentali, anche "le chiese pubbliche aperte al culto", ma prive di personalità, o perché mai l'avessero avuta, oppure perché appartenenti agli enti ecclesiastici soppressi.

Pertanto, l'interpretazione comune¹² era nel senso che una chiesa potesse essere riconoscibile solo quando fosse di proprietà pubblica, e non anche quando fosse di proprietà di un privato che, attraverso la *deputatio ad cultum*, l'avesse destinata al culto pubblico ai sensi dei can. 1154 e 1161 del Codice di diritto canonico del 1917.

Ma ora, superata ogni contraria interpretazione, il riconoscimento dell'ente giuridico chiesa prescinde dalla proprietà dell'edificio sacro¹³, e

¹⁰ Cfr. art. 30 L. 222 del 1985.

¹¹ Peraltro, le chiese con personalità giuridica (cattedrali, rettorie, santuari) che hanno una fabbrica sono amministrate, in deroga ai can. 1279 e 1280 (i quali prevedono il Vescovo o il rettore come amministratore unico dell'ente chiesa, coadiuvato dal consiglio per gli affari economici), dal consiglio di fabbrica, fermo restando che il Vescovo o il rettore hanno la rappresentanza legale dell'ente chiesa cattedrale o rettoria, e che il consiglio non ha alcuna ingerenza nei servizi di culto.

¹² Si veda, Consiglio di Stato, Sez. I, 14 gennaio 1958, n. 2096, in *Il Consiglio di Stato* 1958, I, p. 1570-1571. Si veda anche MARIO PETRONCELLI, *Destinazione al culto e disponibilità dell'edificio di culto da parte del proprietario*, in *Diritto e giurisprudenza*, 1953, pp. 102 e ss. Ma *contra*, VINCENZO DEL GIUDICE, *Manuale di diritto ecclesiastico*, VIII ed., Giuffrè, Milano, 1955, pp. 229-231; GIUSEPPE FORCHIELLI, *Il diritto patrimoniale della Chiesa*, Padova 1935, pp. 99-101.

¹³ Sulla questione (risolta in modo positivo) se nell'ordinamento canonico possa esistere l'ente chiesa senza che il medesimo sia proprietario dell'edificio di culto, cfr. Comitato per gli enti e i beni

un privato ben può essere proprietario di un edificio di culto riconoscibile come ente ecclesiastico, e del quale non perde la proprietà ancorché questo divenga persona giuridica¹⁴. Tuttavia, tale suo diritto di proprietà risulta compresso, poiché la *deputatio ad cultum* ne determina una destinazione sulla quale egli non ha alcuna possibilità di intervento, essendo questa di competenza dell'autorità ecclesiastica. Fermo restando, come giustamente osservato, che il diritto di proprietà, per la sua assolutezza ed elasticità, tende a riespandersi ogniqualvolta la facoltà di godimento del titolare del bene non sia in contrasto con le essenziali esigenze di culto¹⁵.

3. *La chiesa di San Silvestro in Troina nel suo sviluppo storico-giuridico*

Il giorno 11 luglio 1436 fu concessa la chiesa di San Silvestro da Mons. Bartolomeo De Gactolis, Arcivescovo di Messina del tempo, alla locale Fratellanza di San Silvestro. Specificamente essa fu concessa “*de iure patronatus*”¹⁶.

Il 22 maggio 1606, per rogito del notaio Nicolò Filippo Barone, gli economisti e procuratori della confraternita di San Silvestro, con il consenso dei confrati, nominarono come cappellani i religiosi Basiliiani della locale abbazia di San Michele Arcangelo “il vecchio”. Ai monaci dimoranti nella chiesa, che potevano essere esclusivamente cittadini di Troina secondo il modello proprio delle chiese ricettizie, era concessa in uso un’abitazione sino a quando non avessero edificato le loro dimore¹⁷. Tuttavia, già dal 1622 tutti i monaci Basiliiani del diruto tempio di Sant’Elia ottennero l’autorizzazione per trasferirsi nella nuova sede presso la chiesa di San Silvestro.

Nel 1625 la chiesa fu inglobata dalla costruzione del nuovo tempio edi-

ecclesiastici e per la promozione del sostegno economico alla Chiesa Cattolica, *Risposta al quesito circa la nozione giuridica di chiesa nell’ordinamento canonico* dell’8 giugno 1998.

¹⁴ Si veda tuttavia, in senso contrario, nel senso cioè che per il riconoscimento di un ente chiesa sia sempre necessario che l’edificio di culto sia di proprietà dell’ente da riconoscere, Consiglio di Stato, Sez. I, 10 novembre 1993, n. 1132.

¹⁵ FRANCESCO FINOCCHIARO, *Diritto ecclesiastico*, XI ed. a cura di GAETANO LO CASTRO e ANDREA BETTETINI, Zanichelli, Bologna, 2012, pp. 355-357; LUIGI SCAVO LOMBARDO, *Aspetti del vincolo civile protettivo della “deputatio ad cultum publicum”*, in *Il diritto ecclesiastico* 61 (1950), pp. 250-292.

¹⁶ FR. GIACINTO DA TROINA, OFM Cap., *Vita di San Silvestro da Troina monaco dell’Ordine di San Basilio Magno. Nella quale per molte riflessioni si scorge quanto operi la divina grazia in un’Anima che si fa trovare disposta per coltivarla, e quanto gran torto abbino li Cristiani, che non corrispondono alli di lei influssi*, Messina 1734, p. 292.

¹⁷ Archivio Chiesa Madre di Troina, lettera 13 gennaio 1662, XV indizione, diretta al canonico vicario foraneo di Troina, don Antonino Barone.

ficato dai Basiliani, con annesso monastero. Dopo il terremoto del 1693 il complesso fu ricostruito grazie al concorso economico della Confraternita di San Silvestro.

Essa non compare come beneficio di patronato regio nella *Relación de Provisiones eclesiásticas del Real Patronato en el Reyno de Sicilia*, datata 18 gennaio 1681 e redatta dal razionale del Conservatore del Real Patrimonio, Carlos Maldonado¹⁸. Vi appare invece l'abbazia intitolata a San Michele Arcangelo "il vecchio"¹⁹.

La chiesa di San Silvestro –non contemplata in tale relazione di natura contabile- era comunque chiesa di regio patronato²⁰, seppur senza patrimonio feudale e senza rappresentanza nel braccio ecclesiastico del Parlamento del Regno²¹. I beni della chiesa, e la chiesa stessa, erano stati pertanto incamerati dalla Real Casa, sebbene l'amministrazione fosse lasciata al "Procuratore laico"²². Specificamente, le sue rendite erano amministrare da una Deputazione speciale composta dall'Arciprete, dal Sindaco p.t., e da un delegato della Curia finanziaria, cui subentrò, ai sensi del Decreto 3 giugno 1833, l'Economato regio generale dei benefici vacanti per le Province siciliane.

Con le leggi di soppressione delle corporazioni religiose (l. 29 maggio 1855; 7 luglio 1866; 15 agosto 1867) estese dai Savoia ai territori del conquistato Regno delle Due Sicilie, la chiesa, espulsi i Basiliani (1866), fu chiusa al culto, e adibita a cimitero provvisorio, prima per i morti dell'epidemia di colera del 1867; quindi per alcuni confrati della Confraternita di San Silvestro.

Essa, a differenza, dell'annesso monastero, non fu comunque espropriata, e quindi non rientrò nel patrimonio dello Stato. Per quanto, in linea

¹⁸ Archivo histórico Nacional, Estado, libro 521-d.

¹⁹ *Ibid.*, c. 41 r.

²⁰ Archivio notarile distrettuale di Nicosia, atto del 24 febbraio 1784 innanzi al notaio Placido Zinnari in Troina, ove si riporta una lettera del 30 dicembre 1756 di Carlo di Borbone, poi reiterata e confermata il 20 agosto 1783 da Ferdinando di Borbone re di Napoli e re di Sicilia, in cui si afferma che "dobbiate riconoscere e trattare la suaccennata Chiesa di San Silvestro come Regia ed al suo Real Patronato soggetta". Cfr. altresì in dottrina SEBASTIANO MESSINA, *Aspetti e problemi intorno al culto di san Silvestro da Troina monaco basiliano (sec. XVI-XIX)*, in *San Silvestro e la Civitas Vetustissima. Aspetti agiografici e memorie storiche*, Troina, 2008, p. 34.

²¹ Cfr. FABRIZIO D'AVENIA, *La feudalità ecclesiastica nella Sicilia degli Asburgo: il governo del regio patronato (secoli XVI-XVII)*, in *Feudalità laica e feudalità ecclesiastica nell'Italia Meridionale*, Associazione Mediterranea, Palermo, 2011, p. 275-277.

²² Lettera di supplica del 1 agosto 1783 del Procuratore della Confraternita di San Silvestro della Città di Troina al Supremo Tribunale del Real Patrimonio, in Archivio notarile distrettuale di Nicosia, atto del 24 febbraio 1784 innanzi al notaio Placido Zinnari in Troina.

teorica, la chiesa si sarebbe dovuta considerare pertinenza del monastero, e quindi ne avrebbe dovuto seguire la condizione giuridica, in realtà la chiesa di san Silvestro non fu indemaniata, permanendo in una situazione giuridicamente incerta per quanto concerne il titolo di proprietà. Se invero fosse stata una chiesa conventuale in senso stretto, avrebbe dovuto seguire la sorte giuridica della *res principalis*, e quindi del monastero di cui formava parte integrante.

È allora ipotizzabile, nel caso, che vi sia stato un episodio, non infrequente nell'incerta situazione giuridica dell'epoca soprattutto in Sicilia, di rilevanza civile del diritto canonico, ossia in questa ipotesi il diritto della Chiesa ha finito per prevalere nella realtà effettuale su quello dello Stato; e specificamente, anteriormente alla soppressione della comunità religiosa basiliana e della dipendente casa, è da ipotizzare che la chiesa non formasse parte integrante dell'ente, ma fosse identificabile un differente soggetto di diritto con personalità autonoma rispetto al monastero, e che pertanto la qualità di ente proprietario del "*locus consecratus et parietibus circumdatus*" fosse propria o della chiesa stessa (come ricordato, nel diritto canonico precedente al codice del 1983, tutte le chiese legittimamente dedicate al culto divino tramite consacrazione o benedizione erano persone morali per disposizione stessa del diritto) o di un altro soggetto, anche "*in dominio privatorum*". Non riscontrandosi documenti che attestino il diritto di proprietà di terzi sull'edificio, è da ritenere che la chiesa, persona giuridica "*ex ipso iure praescripto*", fosse l'ente proprietario dell'edificio.

Sta di fatto, come si evince da un Deliberato del 1899²³, che il Demanio espropriò il fabbricato del monastero e i relativi beni, ma "rispettò la chiesa, ed i pochi suoi redditi in pro della Cittadinanza Troinese che l'aveva rifabbricata".

La chiesa nel 1885 fu riaperta al culto ai sensi della l. 11 agosto 1870, n. 5784 nel suo combinato disposto con l'art. 18 della l. 7 luglio 1866, su istanza dell'Arciprete al Sottoprefetto di Nicosia e conforme delibera della Giunta comunale²⁴.

²³ Deliberato n. 1161 del 18 dicembre 1899, *Ricostruzione della Chiesa del Patrono San Silvestro. Domanda per sussidio*, in AST, Amministrazione unitaria, Deliberazioni del Consiglio, vol. XIII, c. 9 v.

²⁴ Deliberato n. 5 del 6 marzo 1885, in AST, Amministrazione unitaria, deliberazioni della Giunta, vol. VII, cc. 3 v. - 4 v. Si veda altresì, per quanto di ragione, Cass. Roma, 28 gennaio 1881, in *Foro it.* 1881, I, c. 132, per cui non bastava la mera tolleranza dell'autorità governativa a far ritenere legalmente conservata al culto una chiesa appartenente a un ente soppresso, ma si richiedeva a tal fine un atto non equivoco che manifestasse la volontà del governo di conservare la chiesa al culto pubblico.

Durante i bombardamenti della II guerra mondiale crollò la volta della chiesa, che fu poi ricostruita nella sua odierna forma.

La configurazione giuridica canonica attuale della chiesa²⁵ è quella di sussidiaria della Chiesa di Maria Santissima del Carmelo, la quale a sua volta fu eretta in parrocchia con bolla del Vescovo di Nicosia del 24 aprile 1949, e in persona giuridica civile, quale ente ecclesiastico, con D.P.R. 24 aprile 1950, ai sensi degli art. 29, lett. a del Concordato dell'11 febbraio 1929 (l. 27 maggio 1929, n. 810); 4 della l. 27 maggio 1929, n. 848; e 10 del Regolamento approvato con R.D. 2 dicembre 1929, n. 2262.

4. Conclusioni

Da quanto sopra relato, si evince che la chiesa di San Silvestro in Troina, in quanto sussidiaria della chiesa di Maria Santissima del Carmelo²⁶, è una chiesa pubblica, in cui si esercita la cura delle anime con il consenso dell'autorità diocesana, per il bene dei fedeli, per la particolare devozione che questi hanno per un luogo, un'immagine o un santo (nel caso, San Silvestro)²⁷.

Non essendo dotata di personalità giuridica autonoma, ai sensi dell'art. 11 della l. 222 del 1985 essa è da considerare annessa, e quindi proprietà, della chiesa parrocchiale di Maria Santissima del Carmelo.

Come sopra ricordato (§ 2), si tratta di un'ipotesi in cui il soggetto proprietario della chiesa (parrocchia di Maria Santissima del Carmelo) è diverso dalla comunità di fedeli che ne ha l'uso e vi celebra la liturgia (Venerabile Confraternita di San Silvestro Monaco Basiliano), ed è pertanto conveniente, ai sensi del par. 125, comma 2 dell'*Istruzione in materia amministrativa* del 2005 della Conferenza Episcopale Italiana, che le parti stipulino una convenzione per la concessione in uso dell'edificio di culto che ne determini altresì le condizioni.

Tale convenienza diviene necessità nel momento in cui si considera in prospettiva storico-giuridica il legame essenziale che unisce da sei secoli la Confraternita di San Silvestro all'edificio di culto dedicato al medesimo Santo di Troina. È invero palese dalla ricostruzione sopra riportata (§ 2) che il culto è stato *ab immemorabili* ora moderato direttamente dalla Confraternita, ora gestito in accordo con essa, e che pertanto questa lunga pia tradizio-

²⁵ <http://www.chieseitaliane.chiesacattolica.it/chieseitaliane/schedaca.jsp?sercd=16423>

²⁶ Cfr. altresì <http://www.parcocchiamariassdelcarmelo.it/stsilvestro.php>

²⁷ HENRI WAGNON, *Églises in Dictionnaire de Droit Canonique*, t. V, Paris 1953, col.171-211.

ne può e deve inserirsi appieno nella vita parrocchiale e diocesana, ai sensi del n. 69 del *Direttorio su pietà popolare e liturgia. Principi e orientamenti*, emanato nel 2002 dalla Congregazione per il culto divino e la disciplina dei sacramenti²⁸.

²⁸ “Soggetto ugualmente importante della pietà popolare sono pure le confraternite e altre pie associazioni di fedeli. Tra i loro fini istituzionali, oltre all’esercizio della carità e all’impegno sociale, è la promozione del culto cristiano: verso la Trinità, verso Cristo e i suoi misteri, la beata Vergine, gli Angeli, i Santi e i Beati, nonché il suffragio per le anime dei fedeli defunti. (...) La Chiesa riconosce le confraternite e conferisce loro personalità giuridica, ne approva gli statuti e ne apprezza le finalità e l’attività culturale. Richiede tuttavia che questa, evitando ogni forma di contrapposizione o di isolamento, sia saggiamente inserita nella vita parrocchiale e diocesana”.